Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 8 agosto 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1970, n. **572.**

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 luglio 1970, n. **573.**

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 393, che apporta modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1970, n. 393, che apporta modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, recante norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 luglio 1970, n. **574.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente l'aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis* — Le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162, e per la compilazione delle graduatorie di merito sono determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ».

« Art. 1-*ter*. — A decorrere dall'anno accademico 1970-71 le Opere universitarie sono autorizzate ad attribuire, nei limiti dei fondi ad esse conferiti, a favore di giovani particolarmente meritevoli ovvero che si trovino in situazioni di particolare disagio, premi di incoraggiamento, fino ad un massimo di lire 250 mila annue che, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, sono cumulabili con le provvidenze ivi indicate ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. — I titolari di borse per laureati, vincitori del concorso bandito ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, possono trasferirsi, su loro domanda, presso altro istituto o cattedra previo assenso del direttore o titolare.

I titolari di borse per laureati conferite dalle università, nonchè i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico, possono essere chiamati presso istituti o cattedre, presso cui siano disponibili borse dello stesso tipo; la durata della borsa di cui essi dispongono rimane comunque quella iniziale. E' altresì consentito il trasferimento da uno ad altro istituto o cattedra della borsa già ricoperta: in tal caso occorre, oltre al consenso dell'assegnatario e dell'istituto o cattedra presso il quale il trasferimento avviene, anche quello dell'istituto o cattedra da cui la borsa viene sottratta, nonchè del senato accademico qualora si tratti di trasferimento ad altra università ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 luglio 1970, n. 575.

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concernente modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concernente modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 luglio 1970, n. 576.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: pareggiate, *sono aggiunte le parole*: comprese quelle allo estero.

All'articolo 1, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Parimenti è riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali.

All'articolo 1, il secondo comma è sostituito con il seguente:

Agli stessi fini e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a « buono » o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: non di ruolo nelle scuole elementari statali, *sono aggiunte le parole*: o degli educandati femminili statali.

All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai docenti di cui al primo comma dell'articolo 1, che siano privi della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

All'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: i periodi di congedo retribuiti, *sono aggiunte le parole*: e quelli per gravidanza e puerperio.

L'articolo 11 è sostituito con il seguente:

Per l'attuazione del presente decreto gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sottoindicati: milioni 15.000 per l'anno 1970; milioni 45.000 per l'anno 1971 e milioni 59.600 a partire dall'anno 1972.

All'articolo 12, le parole: di lire 14.500 milioni, *sono sostituite con le parole*: di lire 15.000 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 luglio 1970, n. 577.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, concernente l'emissione di una moneta da lire 1000 commemorativa del centenario di Roma capitale d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, concernente l'emissione di una moneta da lire 1.000 commemorativa del centenario di Roma capitale d'Italia, con la seguente modificazione:

Dopo il primo comma dell'articolo 4 è inserito il seguente comma:

« Sulla predetta quota graveranno anche gli eventuali compensi di cottimo da erogare, con decreti del Ministro per il tesoro, agli impiegati e agli operai della

Zecca, anche in deroga ai limiti previsti dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modifiche, in relazione alle particolari esigenze ed allo stato delle lavorazioni della moneta suddetta ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 26 luglio 1970, n. **578**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, è soppressa la parola: « nonchè », e sono aggiunte, dopo le parole: « regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 », le parole: « nonchè l'inquadramento in ruolo del personale non insegnante degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica che ne abbia maturato o ne maturi il diritto, a prescindere dal parere del consiglio di amministrazione previsto dall'ordinamento vigente ».

All'articolo 1, ultimo comma, la parola: « regionale », è sostituita con la parola: « provinciale ».

All'articolo 2, primo comma, le parole: « agli insegnanti », sono sostituite con le parole: « al personale insegnante e non insegnante ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente articolo 3-*bis*:

« Al personale direttivo, di economato e ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali e alle maestre istitutrici degli educandati stessi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione comprese quelle di cui al presente decreto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1970.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 26 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nel testo modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e col decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1965, con il quale il dott. Gastone Marsilli è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Constatato che a seguito dell'avvenuto decesso del dott. Gastone Marsilli si rende necessario procedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'istituto predetto;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Giuseppe De Corato è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1970
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 125

(7737)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Agrigento, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, nonchè il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che le norme recate dall'art. 4 della legge 29 novembre 1965, n. 1314 e dall'art. 6 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Considerato che per l'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge n. 1088, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero del tesoro, deve procedere alla delimitazione delle zone territoriali nelle quali possono essere concesse le provvidenze sopra citate;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento;

Decreta:

Per la provincia di Agrigento si delimitano, a' sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale, le seguenti zone colpite dalla grandinata del 6 gennaio 1970:

comune di Alessandria della Rocca, per i fogli di mappa numeri 7, 12, 16;

comune di Burgio, per i fogli di mappa numeri 27, 28 e 30;

comune di Sciacca, per il foglio di mappa n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7629)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Rieti, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modifiche nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Visto il decreto interministeriale in data 10 ottobre 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rieti;

Decreta:

Per la provincia di Rieti si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modifiche nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 10 ottobre 1969, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di Borgovelino, per le località P.te S. Margherita, Sorignano, Campo d'oro, Palombara, C. Mannetti, S. Giovanni;

comune di Castel S. Angelo, per le località C.le Vuoto, C. Modenese, Ponte Basso, Ponte Alto, Valle Lopa, S. Biagio, Vaio, C.li dei Frati, S. Martino, Mandrilli, Cerreto, C. Dantoni, S. Felice, Pedera;

comune di Roccasinibalda, per le località Pantana, Selva, Cesone Canale, C.se Orneta, C.se i Colli, F.so di Chiusa Nuova, C. Figorillo, C.se Pontorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7631)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Roma, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma;

Decreta:

Per la provincia di Roma si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modifiche nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

comuni di Palombara Sabina, Mentana, S. Angelo Romano, Guidonia, Castelmadama, Zagarolo;

comune di Montelibretti, per le località Pozzetti, Coriolano, Quarto Sconfitta, Corte Mortaleto, Colle Olivello, Selva Grande, Valle Spaziano, Valle Ferone;

comune di Moricone, per le località Casale Lebani, Corvignato, Casale della Casetta, Colle Cerrati, Valle Regane, Colle Mortaleto, Colle Carlecchia, Incioccati, Colle Tassone, Pantanella, La Rosce, Selva Grande;

comune di Genazzano, per le località Fosso Ceppeta, Valle S. Paolo, Tre Ponti, Comare, S. Maria, Collicchi, Colle dei Frati, Collo Cocomero, Colle Varano, Colle Ceraso, Repeta, Ponte Tenente, Pastore, Valle della Selva, Ceserano;

comune di Olevano Romano, per le località Campo, Pantanella, Mole del Campo, Alanetto, Pretore, Mola Rossa, Colle Aperto, La Torre;

comune di Gallicano, per le località Acquatraversa, Val Pantano;

comune di Capena, per le località Fioretta, Scorano, S. Marta, Scoranello, Fontana Rotonda, S. Cristina, Piani Macchioni, Macchia Tonda, Monte Le Mole, La Piana, Armentiera, Macchie, Vasio, Provignano, Capotosto;

comune di Lanuvio, per le località Presciano, Malcavallo, Casal Perfetto, Due Fossi, Fontanelle, Fontana Torta, Ponte Loreto;

comune di Velletri, per le località Ponte di Mele, Sore Luna, Colle Zioni, Castelginnetti, Piazza di Mario, Grotta Vecchia;

comune di Frascati, per le località Selvotta, SS. Apostoli, Casale, Marchese, Prata Porci, Colle Reti, Colle Pizzuto, Grotte Maria, Quarto 22 Nubie, Pantano Secco, Grotte Portella, Colle Pisano;

comune di Montecompatri, per le località S. Maria, Le Quinte, Laghetto, Pantano Borghese, Scopette;

comune di Marino, per le località Ciampino, La Pignola, Forgarelle, Casa Bianca, S. Maria la Mole;

comune di Affile, per le località S. Erasmo, S. Lucia, Fratte di Affile;

comune di Tivoli, per le località Campo Limpido, Favale, Favaletto, Cacciavilla, Peschiera, Acquoria, Paterno, via degli Orti, Valle Insegnana, Pisoni, Villa Adriana, Arci, Martellona, Bagni di Tivoli e zona a sinistra e a destra della strada statale Tiburtina Valeria n. 5 tra il km. 33,500 e il km. 38,800 della larghezza di mt. 800;

comune di Nettuno, per le località Catolino, Quartaccio, Colle Antonio, Sferracavallo, Piscina Cardillo, Campana, Seccia, Granieri, Piscinari, Tre Cancelli, Filangeri, Sandolo di Levante e di Ponente, Scopone, Campo Cerreti, Ospedaletto, Lucchetti, Torre del Monumento;

comune di Anzio, per le località Sandalo di Ponente, Falasche, Sughereto, Colle Ciuchino, Valle Zioia, Lavinio, Valle Palomba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7630)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1970.

Sostituzione di un componente della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota n. 4132 del 27 giugno 1970, con la quale il Presidente della Regione siciliana, prof. Mario Fasino, designa l'avv. Vincenzo Occhipinti quale rappresentante della suddetta Regione nella commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il prof. Calogero Mangione, già membro supplente, con l'avv. Vincenzo Occhipinti;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Vincenzo Occhipinti è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della Regione siciliana, in sostituzione del prof. Calogero Mangione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(7632)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1970.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia, ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, numero 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(7640)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Empiastro sanità Parrella della ditta Michele & Mario Parrella, con sede in Napoli (Decreto di revoca n. 4197/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 aprile 1945 con il quale è stata registrata al n. 106 la specialità medicinale Empiastro sanità Parrella, a nome della ditta Michele e Mario Parrella, vico Stretto ai Miracoli 13, Napoli, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il parere in data 1° aprile 1968 della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali secondo il quale la composizione della specialità medicinale appare superata alla luce di più recenti acquisizioni;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 17 luglio 1968, in base al quale la ditta fu invitata a presentare una adeguata documentazione atta a dimostrare l'efficacia terapeutica del prodotto entro un congruo periodo di tempo, decorso il quale la registrazione del prodotto doveva essere revocata;

Visto il successivo parere in data 20 maggio 1970, col quale il Consiglio superiore di sanità ha ritenuto che la nuova documentazione trasmessa non è sufficiente a dimostrare l'efficacia terapeutica della suddetta specialità medicinale e che, pertanto, ne debba essere revocata la registrazione;

Ritenuto conseguentemente che sia venuta meno, alla luce delle più recenti acquisizioni e in difetto di sufficienti prove, l'efficacia terapeutica della specialità in questione, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, numero 1, parte seconda, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale Empiastro sanità Parrella, registrata al n. 106, con decreto in data 10 aprile 1945, a nome della ditta Michele e Mario Parrella, vico Stretto ai Miracoli, 13, Napoli.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il Medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 23 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7639)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Unguento sanità Parrella, della ditta Michele & Mario Parrella, con sede in Napoli (Decreto di revoca n. 4198/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 aprile 1945 con il quale è stata registrata al n. 112 la specialità medicinale Unguento sanità Parrella, a nome della ditta Michele e Mario Parrella, vico Stretto ai Miracoli 13, Napoli, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il parere in data 29 aprile 1968 della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali secondo il quale la composizione della specialità medicinale appare superata alla luce di più recenti acquisizioni;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 17 luglio 1968, in base al quale la ditta fu invitata a presentare una adeguata documentazione atta a dimostrare l'efficacia terapeutica del prodotto entro un congruo periodo di tempo, decorso il quale la registrazione del prodotto doveva essere revocata;

Visto il successivo parere in data 20 maggio 1970, col quale il Consiglio superiore di sanità ha ritenuto che la nuova documentazione trasmessa non è sufficiente a dimostrare l'efficacia terapeutica della suddetta specialità medicinale e che, pertanto, ne debba essere revocata la registrazione;

Ritenuto conseguentemente che sia venuta meno, alla luce delle più recenti acquisizioni e in difetto di sufficienti prove, l'efficacia terapeutica della specialità in questione, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, parte seconda, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale Unguento sanità Parrella, registrata al n. 112 con decreto in data 10 aprile 1945, a nome della ditta Michele e Mario Parrella, vico Stretto ai Miracoli 13, Napoli.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 29 luglio 1970:

Bartolucci Guido, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito a Mestre, frazione del comune di Venezia, distretto notarile di Venezia.

Sandi Angelo, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito a Mestre, frazione del comune di Venezia, distretto notarile di Venezia.

De Mezzo Pietro Maria, notaio residente nel comune di Santo Stino di Livenza, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di San Donà di Piave, stesso distretto.

Milazzo Anna Maria, notaio residente nel comune di Tocco di Casauria, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Motta Santa Anastasia, distretto notarile di Catania.

Vacirca Ernesto, notaio residente nel comune di Nicolosi, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Santa Maria di Licodia, stesso distretto.

Saggese Maria Luisa, notaio residente nel comune di Toritto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Polignano a Mare, stesso distretto.

Giordano Vincenzo, notaio residente nel comune di Lacedonia, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Montoro Superiore, stesso distretto.

(7697)

Con decreto ministeriale 24 luglio 1970:

Alberici Umberto, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Roma.

Pocaterra Mario, notaio residente nel comune di San Donato Val di Comino, distretto notarile di Cassino è trasferito nel comune di Velletri.

(7698)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di diritto del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7819)

Vacanza della cattedra di costruzioni navali mercantili presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di costruzioni navali mercantili, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7887)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Arsoli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.550.116, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7662)

Autorizzazione al comune di Braone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Braone (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.609.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7663)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Capolona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.352.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7664)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Capua (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 412.326.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7665)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Castel Focognano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.223.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7666)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Castelpoto (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.168.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7667)

Autorizzazione al comune di Castel Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Castel Volturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.368.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7668)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Cerreto Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.608.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7669)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Cervara di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.904.489, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7670)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Colonna (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.452.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7671)

Autorizzazione al comune di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Comano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.046.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7672)

Autorizzazione al comune di Dragoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Dragoni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.241.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7673)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Falcade (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.020.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7674)

Autorizzazione al comune di Mignano Montelungo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Mignano Montelungo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7675)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Montappone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.104.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7676)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.424.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7677)

Autorizzazione al comune di Morcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Morcone (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.550.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7678)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Pastorano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.148.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7679)

Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Monzuno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.324.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7727)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Olmeneta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.061.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7728)

Autorizzazione al comune di Persico Dòsimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Persico Dòsimo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7729)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Sala Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.316.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7730)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Stagno Lombardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.327.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7731)

Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.219.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7732)

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Trigolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.970.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7733)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Camporeale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.486.208, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7720)

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.941.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7721)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7722)

Autorizzazione al comune di Casaletto di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Casaletto di Sopra (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.258.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7723)

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Genivolta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7724)

Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.063.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7725)

Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Malalbergo (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.071.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7726)

Errata-corrige

All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 « Scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale ciechi civili », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 1° luglio 1970, dove è scritto « ... dott. Francesco Dante... » leggasi: « ... dottor Francesco Dente... ».

(7655)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 Mod. 241 D.P. — Data: 18 febbraio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto — Intestazione: Burali Uliana — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 luglio 1970

(6786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 7 agosto 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	629,05	629,10	629,10	629,05	628,95	629,10	629,10	628,95	629 —
Dollaro canadese	615,50	616,06	616 —	615,90	612,67	615,50	616 —	615,90	615,50	616 —
Franco svizzero	146,20	146,21	146,16	146,245	146,15	146,20	146,25	146,245	146,20	146,23
Corona danese	83,85	83,85	83,91	83,86	83,85	83,85	83,835	83,86	83,85	83,85
Corona norvegese	88,08	88,08	88,05	88,08	88,20	88,08	88,085	88,085	88,08	88,08
Corona svedese	121,50	121,50	121,68	121,69	121,30	121,50	121,69	121,69	121,50	121,50
Fiorino olandese	174,70	174,71	174,73	174,75	174,60	174,70	174,755	174,755	174,70	174,71
Franco belga	12,67	12,674	12,6775	12,6776	12,67	12,67	12,676	12,676	12,67	12,67
Franco francese	113,97	113,96	113,92	113,9850	114 —	113,98	113,995	113,995	113,97	113,95
Lira sterlina	1503,40	1503,60	1503,60	1503,85	1504 —	1503,40	1503,70	1503,70	1503,40	1503,70
Marco germanico	173,20	173,25	173,22	173,27	173,20	173,20	173,265	173,265	173,20	173,22
Scellino austriaco	24,36	24,37	24,37	24,376	24,35	24,36	24,37625	24,37625	24,36	24,365
Escudo portoghese	21,98	21,98	22 —	21,98	22 —	21,98	22 —	22 —	21,98	21,985
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,045	9,042	9 —	9,04	9,041	9,041	9,04	9,04

Media dei titoli del 7 agosto 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	93,175
Redimibile 3,50 % 1934	97,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	74,45
» 5 % (Ricostruzione)	82,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	78,125
» 5 % (Città di Trieste)	78,175
» 5 % (Beni esteri)	74,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,60
» 5,50 % » » 1968-83	81,025
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	615,95
Franco svizzero	146,247
Corona danese	83,847
Corona norvegese	88,082
Corona svedese	121,69
Fiorino olandese	174,752
Franco belga	12,676
Franco francese	113,99
Lira sterlina	1503,775
Marco germanico	173,267
Scellino austriaco	24,376
Escudo portoghese	21,99
Peseta spagnola	9,041

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 18 luglio 1970, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Pistoia, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Alfieri è nominato commissario straordinario ed i signori avv. dott. Giorgio Rosi, rag. Aldo Peruzzi, notaio dott. Fabio Giovannelli sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Pistoia, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1970

Il Governatore: CARLI

(7641)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono in atto vacanti ottantacinque posti e che di essi, cinquantadue risultano già messi a concorso con decreto 5 gennaio 1970 tuttora in espletamento e che, inoltre, altri otto posti si renderanno liberi entro il semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per cui, in effetti, sono disponibili alla data odierna quarantuno posti;

Ritenuto, peraltro, che dai suddetti quarantuno posti ne va sottratto uno che sarà conferito, in applicazione dell'aumento del decimo, ad altrettanto vincitore del menzionato concorso, in espletamento indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1970;

Considerato, quindi, che possono essere messi a concorso quaranta posti, in base alle disponibilità di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti quaranta posti:

A) dieci sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali;

B) due sono riservati a favore dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere l'idoneità psico-fisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto; non potranno essere, in ogni caso, giudicati idonei gli aspiranti di statura inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro);

G) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *B*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 241);

f) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

g) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

h) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

b) per il personale del soppresso Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate; e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9; e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni; non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) dalla categoria 10ª; nonchè, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè, infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

6) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge medesima); nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

7) a cinquantacinque anni per gli orfani di guerra e gli orfani di caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

8) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

9) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

10) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno sostenuto le prove scritte del concorso, saranno sottoposti a visita medica e psicotecnica in Roma, da parte di una commissione medica, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunzie della commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderano, potranno chiedere di essere sottoposti alla suddetta visita prima delle prove scritte.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 5, sono esonerati dalla visita medica e psicotecnica prevista dal presente articolo.

Art. 5.

Possono partecipare al presente concorso, entro il limite di un quarto dei posti e cioè, sino al numero di dieci, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui all'art. 2, purchè abbiano superato presso l'accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Tale ammissione avverrà nel limite numerico indicato al comma precedente, secondo il punteggio riportato nell'esame finale del menzionato corso di applicazione.

Possono partecipare, altresì, al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesco, diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che aspirano a concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica e psico-tecnica, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno, a tal fine, invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, con congruo anticipo sulla data d'inizio delle prove scritte di cui al successivo art. 10.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine, i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dello interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o l'attestazione che il diploma stesso è in corso di compilazione.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato. in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva od in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale (parte generale) e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta del candidato che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese e dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesco) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva di posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di talune categorie di cittadini ed in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sara comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1970

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1970
Registro n. 19 Interno, foglio n. 329

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale - ROMA

Il sottoscritto . nato il . a . . e residente in . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di quaranta posti di vice commissario nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . conseguita presso . . in data . .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di . .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . ;

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza

. addì .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . . .

Autentica della firma

N.B. — *A*) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che intendano partecipare al concorso ai sensi dello art. 5, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio riportato nell'esame finale del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano impiegati della carriera di concetto dell'amministrazione statale con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata, devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

D) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

E) Gli aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del bando di concorso devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

F) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere - francese, inglese o tedesca - diverse da quella scelta come obbligatoria).

G) Gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica e psicotecnica prevista dall'art. 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(7797)

Concorso pubblico per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46, e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili quarantadue posti;

Ritenuto di avvalersi della facoltà, di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per cui possono essere messi a pubblico concorso altri otto posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, e 12 gennaio 1968, n. 166, recanti norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dello interno.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, soltanto presso uffici periferici, con esclusione di quelli aventi sede nel Lazio ed in Campania.

Art. 2.

Dei cinquanta posti messi a a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta e orale di lingua italiana, di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, al n. 7, lettera *f*), del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, e 25 febbraio 1963, n. 319;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera e), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato, con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8 della lettera *B*) del precedente art. 3, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il termine prescritto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al con-

corso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università, che lo ha rilasciato e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere la prova orale ,di cui al numero 13) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8, in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, ovvero le prove, di cui all'art. 8, in lingua tedesca e la prova scritta e orale in lingua italiana, di cui allo art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
2) diritto privato;
3) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;
4) legislazione speciale amministrativa;
5) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;
6) diritto del lavoro;
7) diritto tributario;
8) diritto ecclesiastico;
9) diritto penale (codice penale: libro I; libro II, Titoli II e VII) e procedura penale (libri I, II e III);
10) diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM, CEE);
11) storia della civiltà greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte, ad esse collegate;
12) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
13) lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale verte su tutto il programma.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 4), è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale:

regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

b) pubblica sicurezza:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale:

testi unici della legge comunale e provinciale, approvati con regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148, e 3 marzo 1934, n. 383 (per le parti tuttora in vigore), e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (per le parti tuttora in vigore); legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali e successive modificazioni; legge 18 maggio 1951, n. 328, sulle attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle amministrazioni provinciali; legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; legge 17 febbraio 1968, n. 108, sull'elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario; testo unico delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni; legge 16 maggio 1970, n. 281, contenente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario; testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

d) assistenza e beneficenza pubblica;

legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847, e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, sugli enti comunali di assistenza; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sulla istituzione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

e) espropriazione per pubblica utilità:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni;

f) urbanistica:

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella prova orale sulla lingua straniera, di cui al n. 13), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, numero 996.

Il maggior punteggio assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 9.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2) del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 13.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli artt. 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-Dm1-04-Om del Ministero della Difesa-Esercito, Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel

cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dello art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se iscritti, presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui allo art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo, che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello, in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21 anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e., ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e *g*), del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*), e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di terza classe in prova della carriera direttiva amministrativa della Amministrazione civile dell'interno ed assegnati, quale prima destinazione, ad uno degli uffici periferici, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per le successive destinazioni, l'amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	83.745
indennità integrativa speciale . . .	L.	21.589
assegno integrativo mens. non pens.le .	L.	7.084
Totale netto mensile . . .	L.	112.418

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazioni a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione 3ª del servizio degli affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 luglio 1970

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1970
Registro n. 19 Interno, foglio n. 390

(7744)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per la nomina di trenta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di trenta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) medici laureati da non meno di quindici anni o che siano primari di un ospedale di prima e seconda categoria;

b) medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

c) aiuti di clinica od istituti universitari equipollenti che abbiano almeno due anni di carica;

d) aiuti di ospedali di prima e seconda categoria purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esami.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio matricolare;

6) fotografia con firma autenticata;

7) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7); in tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La commissione per detta visita medica sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

La commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a capitano medico di complemento del Corpo sanitario militare marittimo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1970
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 278

(7831)

Concorso per titoli per la nomina di trenta tenenti medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di trenta tenenti medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio matricolare;

6) fotografia con firma autenticata;

7) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli

che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2 e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7); in tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

La commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a tenente medico di complemento del Corpo sanitario militare marittimo, con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1970
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 279

(7832)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12, dicembre 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 8 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1969, registro n. 9 Sanità, foglio n. 160, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1968, ridotti a tre con decreto ministeriale 1° marzo 1969.

(7420)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12, dicembre 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 22 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1969, registro n. 8 Sanità, foglio n. 158, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1968, ridotti ad uno con decreto ministeriale 1° marzo 1969.

(7421)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12, dicembre 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 6 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1969, registro n. 8 Sanità, foglio n. 286, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1968.

(7422)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.